



ISTITUTO COMPRENSIVO "Francesco d'Assisi"
Via Don A. Belluzzo, 3 - 36056 TEZZE SUL BRENTA (VI) -
Tel.:0424 535811 Fax: 0424535820
Codice meccanografico VIIC82900P - Codice Fiscale82003310248
viic82900p@istruzione.it- viic82900p@pec.istruzione.it-
www.comprensivotezze.edu.it



REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO
approvato dal Collegio Docenti in data 24.06.2021 e dal Consiglio di Istituto in data 25.06.2021

Il presente Regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto ed annulla e sostituisce il precedente Regolamento approvato dal Collegio Docenti in data 05/11/2018 e dal Consiglio di Istituto in data 06/11/2018.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto dalla normativa vigente.

- Art. 3 della Costituzione italiana (Principio di uguaglianza);
- Art. 34 della Costituzione italiana (diritto allo studio);
- Circolare n° 362 del 25 Agosto 1998 "Uso del telefono cellulare nelle scuole"
- Direttiva Ministeriale 16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- Direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- D.P.R. 249/98 e D.P.R. 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- Codice Penale artt. 581 (percosse) -582 (lesione personale) -595 (diffamazione)- 610 (violenza privata) -612 (minaccia) -635(danneggiamento);
- Codice Civile artt. 2043 (risarcimento per fatto illecito) – 2047 (danno cagionato dall'incapace) 2048 (responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte);
- Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, MIUR ottobre 2017;
- Legge del 29 Maggio 2017 n.71 (disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo);
- Linee Guida per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione di rischi nelle scuole, MIUR 13/01/2021.

DESTINATARI

Il presente Regolamento si applica a tutti gli attori dell'Istituto.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Istituto comprensivo "Francesco d'Assisi" di Tezze sul Brenta (VI) tutela la riservatezza e garantisce che il trattamento dei dati è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation) e della normativa nazionale vigente, secondo quanto indicato nell'informativa reperibile sul sito istituzionale della scuola.

Tutto il personale è tenuto a conoscere e ad applicare la normativa riguardante il trattamento dei dati personali ai fini della protezione e sicurezza degli stessi (principio di responsabilizzazione di cui all'art. 24 del GDPR 2016/679).

IL FENOMENO DEL BULLISMO

Per **bullismo** si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito bullo, o da parte di un gruppo, nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, cioè la vittima.

Il fenomeno non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti, (singolarmente o all'interno di un gruppo), da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un'altra persona. Nel bullismo identifichiamo le figure e i comportamenti del **bullo**, quelli della **vittima** e anche di chi assiste (gli **osservatori**).

- **Il bullo** è, in genere, più forte e più popolare della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione, ha difficoltà nell'autocontrollo e nel rispettare le regole; è spesso aggressivo non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti); considera la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi e acquisire prestigio; ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra sensi di colpa. Il comportamento del bullo è spesso rafforzato dal gruppo dei **bulli gregari** (o bulli passivi), che offrono il loro sostegno al bullo anche senza intervenire direttamente.
- **La vittima passiva** subisce prepotenze spesso legate a una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento sessuale); è più debole rispetto ai coetanei e al bullo in particolare, è ansiosa e insicura, ha una bassa autostima. A scuola è spesso sola, isolata dal gruppo di coetanei e difficilmente riesce a farsi degli amici. Spesso nega l'esistenza del problema e finisce per accettare passivamente quanto le accade. La **vittima provocatrice** richiede l'attenzione o l'interesse del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso viene trattata negativamente dall'intera classe.
- **Gli osservatori** sono il gruppo di coetanei che assistono agli episodi di bullismo, ma che in genere non intervengono, per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza.

Quali sono le caratteristiche del bullismo?

Prima di individuare le caratteristiche del fenomeno è importante chiarire che il bullismo non è un semplice scherzo di cattivo gusto o un litigio tra compagni, poiché:

1. lo scherzo ha come intento il divertimento di tutti e non la derisione di un singolo;
2. i litigi sono conflitti episodici che avvengono nell'ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti.

Affinché si possa parlare di bullismo dobbiamo rilevare i seguenti requisiti:

- **i protagonisti** sono **bambini o ragazzi** che condividono lo stesso contesto, più di solito la scuola;
- **l'intenzionalità** - le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono **intenzionali** al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro), acquisire prestigio e/o gratificazione;
- la **pianificazione** - il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- **la persistenza nel tempo** - le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;
- **l'asimmetria nella relazione** cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei;
- **la vittima non è in grado di difendersi**, è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni.

In base a queste dimensioni, il fenomeno può assumere forme differenti:

- **bullismo diretto** - comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o verbale (furti di oggetti, prepotenze, pugni, estorsione di denaro, ecc.);
- **bullismo indiretto** - danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto, ecc.).

IL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO

Il **cyberbullismo** è una forma di bullismo online che colpisce i giovanissimi, soprattutto attraverso i social network, con la diffusione di foto e immagini denigratorie attraverso e-mail, messaggi con i cellulari, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi sulla rete o tramite la creazione di "gruppi contro". L'obiettivo del bullo è sempre lo stesso: molestare la vittima, minacciarla, deriderla.

Tratti distintivi del cyberbullismo

Ci sono alcune particolari caratteristiche del cyberbullismo che lo differenziano dal bullismo tradizionale:

- **l'anonimato** - spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- **assenza di relazione** tra vittima e bullo - per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- **manca di feedback emotivo** - il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- **spettatori infiniti** - le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Rientrano nel cyberbullismo:

- **Flaming** - Litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **Harassment** - molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- **Cyberstalking** - invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **Denigrazione** - pubblicazione all'interno di comunità virtuali (quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- **Outing estorto** - registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- **Impersonificazione** - insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- **Esclusione** - estromissione intenzionale di qualcuno dall'attività online;
- **Sexting** - invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

La scuola e i genitori devono sostenere i bambini e i giovani dando loro i giusti consigli e discutendo con essi su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete. Va inoltre segnalato loro che i bulli sono perseguibili penalmente.

Il nostro Istituto, luogo di formazione, di inclusione e di accoglienza, si impegna a prevenire il bullismo e il cyberbullismo e, più in generale, ogni forma di prepotenza e/o violenza; intende attuare azioni di prevenzione, di individuazione e riduzione dei comportamenti devianti e violenti, promuovere l'educazione all'uso consapevole della rete internet e delle tecnologie informatiche, al fine di creare un ambiente di apprendimento "sicuro e sereno", in cui tutti gli alunni possano imparare ad accettare e rispettare gli altri per come sono e poter diventare adulti responsabili e attivi nella società.

USO DEI DISPOSITIVI DIGITALI INFORMATICI

Agli **studenti** è vietato l'uso dei dispositivi atti a fotografare o audio/video registrare (smartphone, *smartwatch*¹, dispositivi indossabili, ecc.) durante le ore di lezione in presenza, durante le visite d'istruzione in quanto qualificate come attività didattica a tutti gli effetti o durante le ore di didattica a distanza (l'aula anche se virtuale è pur sempre un'aula a tutti gli effetti), salve comprovate eccezioni da stabilire caso per caso previa approvazione del docente o del consiglio di classe (es.: studenti con bisogni educativi speciali, per lo svolgimento di attività didattiche - previste all'interno del Piano dell'Offerta Formativa - particolarmente innovative e collaborative, che prevedano anche l'uso di dispositivi tecnologici, compresa l'acquisizione da parte degli studenti di un elevato livello di competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l'uso consapevole e responsabile delle tecnologie).

Le **famiglie** sono invitate a collaborare strettamente con l'Istituto, nello spirito della corresponsabilità educativa, evitando, ad esempio, di inviare messaggi o effettuare chiamate ai telefoni dei propri figli durante l'orario scolastico. Per ogni necessità ci si potrà relazionare direttamente con il personale addetto, che provvederà a mettere in contatto le famiglie con i diretti interessati. I docenti possono derogare a tale disposizione, consentendo l'uso del cellulare, in caso di particolari situazioni non risolvibili in altro modo.

¹ **SMARTWATCH** = per *smartwatch* si intende un dispositivo digitale da indossare al polso e in grado di funzionare sia come orologio tradizionale, sia come dispositivo smartphone. Lo smartwatch può collegarsi con uno smartphone pertanto è una vera e propria estensione dello smartphone stesso. La versione ibrida ha caratteristiche tali da connettersi e funzionare sia in autonomia sia in accoppiata con smartphone e/o tablet.

Corre inoltre obbligo fare un richiamo alla responsabilità educativa dei genitori affinché non si verifichino episodi atti a mettere in moto tutte le prerogative della "culpa in vigilando" dovuti appunto alla mancata vigilanza sull'operato dei propri figli, come previsti dalla normativa in materia di responsabilità genitoriale, quando questi svolgono le attività didattiche da remoto, affinché non abbiano a ripetersi comportamenti che possano denigrare non solo coloro i quali partecipano alle videolezioni, ma impediscono, per altro, il diritto allo studio degli studenti volenterosi.

Relativamente al **personale scolastico**, quest'ultimo quando svolge l'attività lavorativa è tenuto ad attivare la modalità silenziosa sul proprio dispositivo e a dare corso alle richieste, così pervenute, al termine delle proprie ore di lavoro, fatta eccezione per comprovate urgenze. Al di fuori dei casi di comprovata urgenza, l'eventuale utilizzo dei dispositivi è consentito unicamente a scopo didattico come integrazione delle apparecchiature già presenti nella scuola.

Corre obbligo ribadire, a titolo generale, la puntuale applicazione della normativa vigente (DPR 249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007 e Direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007), pertanto l'uso, ove previsto, del cellulare e degli altri dispositivi equivalenti per finalità non riconducibili all'attività didattica prevista dal Piano dell'Offerta Formativa non è consentito. Il divieto non si applica soltanto all'orario delle lezioni, ma è vigente anche negli intervalli e nelle altre pause dell'attività didattica (ad es. ricreazione, mensa, palestra, ecc.).

L'estensione del divieto d'uso anche nei momenti di pausa risponde infatti ad una esigenza prettamente educativa, tesa a favorire la socializzazione e le relazioni dirette tra le persone, dal momento che è sempre più evidente la tendenza, soprattutto dei ragazzi, ad isolarsi attraverso l'operatività sui propri dispositivi mobili.

INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Considerato quanto esposto, l'Istituto Comprensivo Statale "Francesco d'Assisi" di Tezze sul Brenta (VI) integra con quanto segue il Regolamento di Istituto:

Art. 1

Tutti gli studenti hanno il diritto di frequentare un ambiente di apprendimento sicuro in cui tutti devono imparare ad accettare e rispettare le altrui differenze di cultura, opinione e personalità.

Art. 2

Qualsiasi atto di bullismo e cyberbullismo si ritiene vergognoso e se verificatosi all'interno della scuola verrà sanzionato, se conosciuto dagli operatori scolastici.

Art. 3

Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all'interno del gruppo, rafforza la condotta aggressiva. La scuola pone dunque in atto sanzioni nei confronti di bulli e gregari, ma anche tutta una serie di azioni educative e/o di prevenzione rivolte, oltre che a bulli e gregari, anche a vittime e spettatori.

Art. 4

Durante le lezioni o le attività didattiche è proibito usare cellulari, smartwatch, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

Art. 5

Durante le lezioni o le attività didattiche è proibito acquisire immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

Art.6

La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o di documentazione e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

Art. 7

Tutti gli alunni sono coinvolti in attività e percorsi che favoriscano un clima relazionale di benessere all'interno delle singole classi e dell'Istituto, e concorrano a contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti uno o più referenti del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL REFERENTE PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano studenti, genitori e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.

IL TEAM PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO

È un gruppo ristretto di docenti formati e con competenze trasversali che:

- collabora con il referente bullismo per scegliere le azioni di prevenzione e sensibilizzazione da intraprendere al fine di promuovere il benessere scolastico di tutte le componenti;
- di fronte a una segnalazione, raccoglie e conduce la valutazione del caso in modo da intraprendere le opportune azioni di supporto;
- sceglie, assieme al Consiglio di Classe coinvolto, l'intervento da mettere in atto;
- monitora le azioni intraprese, suggerendo e fornendo al Consiglio di Classe materiale e attività da svolgere con gli alunni;
- se opportuno, svolge azione di tutoraggio nei confronti del bullo, della vittima, dei gregari e degli spettatori/osservatori.

Fanno parte del TEAM:

- i referenti prevenzione bullismo e cyberbullismo dell'Istituto;
- docenti sensibili, motivati e formati;
- figure professionali diverse che lavorano nella scuola.

IL COLLEGIO DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL TEAM DOCENTI/CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

IL DOCENTE:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- durante l'attività didattica non possono utilizzare cellulari, tablet o altri dispositivi digitali se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- imparano le regole basilari per rispettare gli altri quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, mms, messaggi vocali, video, ecc.) che inviano.

L'INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASO DI ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

Fino al compimento dei 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati; **in primis saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali** e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi. **Dai 14 ai 18 anni, i ragazzi possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni**, qualora un Giudice Minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta.

Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all'accertamento delle responsabilità penali tuttavia rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti (dalla messa alla prova, alla cancellazione delle accuse, ecc.) adatti alla giovane età dei ragazzi.

Ai sensi della formulazione della Legge n. 26 aprile 1990 n. 86, **la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali e paritarie**, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale **l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti reato in danno o ad opera di minori**.

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati.

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori. Da una parte essi non devono difendere in modo incondizionato i figli e sottovalutare i fatti considerandoli "una ragazzata". Va sottolineato che esistono **implicazioni legali** di cui spesso non si tiene conto (es. entrare nel profilo social di un compagno, impossessandosi della password è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su un compagno di classe può rappresentare diffamazione; diffondere foto che ritraggono i compagni seminudi è diffusione di materiale pedopornografico).

PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo-cyberbullismo ne consegue l'informazione immediata al Dirigente Scolastico.

La scelta dell'I.C. *Francesco d'Assisi* di **vietare l'utilizzo di smartphone e/o tablet, smartwatch, ecc. durante il tempo scuola**, fatta eccezione in casi in cui sia concessa l'autorizzazione da parte degli insegnanti per fini didattico-educativi, aiuta a contenere la diffusione di contenuti nocivi da parte dei ragazzi che ancora non sanno agire con responsabilità sul web.

A tal proposito si ribadisce che qualora lo studente accendesse o utilizzasse lo smartphone (o altri dispositivi affini) durante il tempo scuola questo comporterà il suo ritiro immediato e temporaneo da parte del docente e la riconsegna solo al genitore o al suo delegato.

L'uso improprio di telefono smartphone e/o tablet durante il tempo scuola (quindi anche visite d'istruzione e attività extracurricolari) e del web durante le attività didattiche che ne richiedano l'utilizzo a scuola, comporterà l'attivazione di adeguati e proporzionati provvedimenti disciplinari secondo quanto stabilito da questo Regolamento.

Con specifico regolamento la scuola ha già proceduto a normare l'attività didattica resa a distanza così come previsto nel Piano della Didattica Digitale Integrata ed i comportamenti da tenersi da parte degli studenti durante lo svolgimento della stessa.

PRIMA FASE: analisi e valutazione dei fatti

Soggetto responsabile: coordinatore di classe/insegnante di classe

Altri soggetti coinvolti: Referente prevenzione bullismo/cyberbullismo

- Raccolta di informazioni sull'accaduto;
- Colloqui con gli attori principali, i singoli, il gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è *importante astenersi dal formulare giudizi*; è piuttosto necessario *creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto* che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro;
- Comunicazione al Dirigente Scolastico (sia telefonicamente sia in forma scritta).

SECONDA FASE: risultati sui fatti oggetto di indagine

Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive:

- si apre un protocollo con uso di apposita modulistica; vengono stabilite le azioni da intraprendere, evitando il rischio di inquinamento delle prove.

Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo:

- non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

TERZA FASE: azioni e provvedimenti

- Supporto e protezione alla vittima; evitare che la vittima si senta responsabile;
- Convocazione dei genitori della vittima e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, altri...);
- Convocazione dei genitori del bullo/cyberbullo;
- Convocazione straordinaria del Consiglio di interclasse o di classe;
- Lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del bullo/cyberbullo;
- Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo;
- Il riconoscimento dell'errore, il risarcimento del danno e le scuse personali costituiscono attenuanti nella definizione della sanzione stabilita.
- Valutazione di un intervento personalizzato:
 - Obiettivi - sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione.
- Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità:
 - sospensione a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
 - imposizione al bullo/cyberbullo di svolgimento di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia).
- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione al Dirigente Scolastico.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica, tranne nei casi in cui siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana.

QUARTA FASE: percorso educativo e monitoraggio

I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

La scuola ha come compito primario l'apprendimento, anche quello sociale e relazionale, non ha un compito terapeutico, né un compito di assistenza sociale. Gli insegnanti devono lavorare in sinergia in modo tale da favorire la presa di coscienza dei propri e altrui diritti e delle proprie e altrui responsabilità per imparare l'arte della convivenza senza conflitti.

INTERVENTI DISCIPLINARI

I comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo sono considerati come infrazioni gravi e vengono sanzionati sulla base della tabella riportata di seguito. La sanzione disciplinare, commisurata all'intensità ed alla eventuale reiterazione dell'episodio, deve prevedere anche una attività riparatoria ed educativa.

Bullismo

| MANCANZA | INTERVENTO SCOLASTICO se la mancanza è reiterata | ORGANO COMPETENTE |
|--|--|---|
| L'alunno chiede continuamente la merenda ai propri pari | Richiamo verbale Incontro con i genitori Lettera/incontro per esprimere le proprie scuse alla vittima | Docente in sorveglianza/di classe. Dirigente Scolastico o suo delegato |
| L'alunno "alza le mani" contro un proprio pari | Richiamo verbale Nota sul registro di classe e nel diario scolastico Convocazione degli alunni coinvolti Convocazione dei genitori delle parti Provvedimento disciplinare congruo all'accaduto tra: - ricreazione in atrio - attività di pulizia degli spazi interni ed esterni dell'edificio scolastico | Docente di classe presente al momento dell'accaduto. Referente della prevenzione bullismo e cyberbullismo CdC/Team Dirigente Scolastico o suo delegato |
| L'alunno chiede con prepotenza di farsi passare i compiti dai compagni di classe | Richiamo verbale Nota sul registro di classe e nel diario scolastico. Convocazione dei genitori Obbligo di frequenza di corsi di recupero disciplinare/gruppi studio pomeridiani Provvedimento disciplinare congruo all'accaduto | Docente disciplinare Referente della prevenzione bullismo e cyberbullismo CdC/Team Dirigente Scolastico o suo delegato |
| L'alunno ruba il materiale scolastico | Richiamo verbale Nota sul registro di classe e nel diario scolastico. Convocazione dei genitori. Obbligo di restituire e/o comprare quanto rubato | Docente di classe presente al momento dell'accaduto Referente prevenzione bullismo e cyberbullismo CdC/Team Dirigente Scolastico o suo delegato |
| L'alunno prende in giro o minaccia un proprio pari | Richiamo verbale Nota sul registro di classe e nel diario scolastico Convocazione dei genitori Lettera/incontro per esprimere le proprie scuse alla vittima Provvedimento disciplinare congruo | Docente di classe presente al momento dell'accaduto. Referente prevenzione bullismo e cyberbullismo. CdC/Team Dirigente Scolastico o suo delegato |

INTERVENTI DISCIPLINARI

Cyberbullismo

| MANCANZA | INTERVENTO SCOLASTICO | ORGANO COMPETENTE |
|--|--|--|
| <p>L'alunno ha lo smartphone acceso durante lo svolgimento delle attività didattiche (riceve telefonate, notifica di sms, ecc)</p> <p>L'alunno utilizza lo smartphone/smartwatch durante le attività didattiche per chiamate, invio messaggio, o altro uso non consentito (musica, uso del web, ecc)</p> | <p>Richiamo verbale con ritiro del dispositivo digitale/elettronico:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'alunno spegne lo smartphone e lo porta in segreteria- l'alunno toglie la scheda SIM- l'alunno deposita in una busta lo smartphone <p>Ritiro dello smartwatch e/o di altro dispositivo elettronico digitale</p> <p>Convocazione della famiglia per la riconsegna del cellulare (durante l'orario scolastico)</p> | <p>Docente presente al momento dell'uso improprio dello smartphone/smartwatch, ecc.</p> <p>Referente prevenzione bullismo e cyberbullismo</p> <p>CdC/Team</p> <p>Dirigente Scolastico o suo delegato</p> |
| <p>L'alunno effettua riprese audio, foto e video di nascosto durante le attività didattiche con lo smartphone, smartwatch, tablet, ecc. senza informare preventivamente il docente e le altre persone coinvolte, nel rispetto di tutti, anche se per scopi personali (es. studio individuale)</p> | <p>Nota sul registro di classe</p> <p>Comunicazione alla famiglia sul diario scolastico</p> <p>Spegnimento, ritiro e custodia del dispositivo digitale.</p> <p>Convocazione della famiglia per la riconsegna del cellulare (durante l'orario scolastico) previa cancellazione del file a cura della famiglia, alla presenza del Dirigente Scolastico o di un suo delegato</p> | <p>Docente presente al momento dell'uso improprio del dispositivo digitale</p> <p>Referente prevenzione bullismo e cyberbullismo</p> <p>CdC/Team</p> <p>Dirigente scolastico o suo delegato</p> |
| <p>L'alunno effettua riprese audio e video durante le attività didattiche con lo smartphone, smartwatch, tablet, ecc. e le diffonde senza il preventivo consenso del docente e delle altre persone coinvolte</p> | <p>Nota sul registro di classe</p> <p>Intervento del Dirigente Scolastico</p> <p>Spegnimento, ritiro e custodia del dispositivo digitale.</p> <p>Convocazione della famiglia (durante l'orario scolastico)</p> <p>Eventuale sospensione dalle lezioni o sostituzione di questa con lavori socialmente utili</p> | <p>Docente presente al momento dell'uso improprio del dispositivo digitale</p> <p>CdC/Team</p> <p>Team prevenzione bullismo e cyberbullismo</p> <p>Dirigente scolastico o suo delegato</p> |

Verranno considerate al pari di chi commette atti di bullismo e cyberbullismo le condotte dei compagni sostenitori di tali comportamenti, perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento lesivo della dignità e dell'incolumità psicofisica delle vittime.

VALIDITÀ

Il presente Regolamento, aggiornato alla normativa vigente, approvato dal Collegio Docenti in data 24.06.2021 e dal Consiglio di Istituto in data 25.06.2021 annulla e sostituisce il precedente Regolamento approvato dal Collegio Docenti in data 05.11.2018 e dal Consiglio di Istituto in data 06.11.2018; esso potrà essere modificato o integrato secondo eventuali necessità.

Gli studenti, i genitori, il personale docente e non docente sono tenuti ad osservare e a far osservare il presente regolamento.



MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI EPISODI DI BULLISMO E/O CYBERBULLISMO

Si prega di mantenere l'anonimato del soggetto che denuncia l'accaduto.

DATI DI CHI SEGNALE:

NOME _____ COGNOME _____

La persona che segnala il caso di presunto bullismo è:

- Vittima
- Compagno/a della vittima
- Madre/padre/tutore della vittima
- Insegnante
- Altri

Scrivi in breve e con esempio concreto quanto accaduto

Quando?

Dove?

Chi è stato? (bullo/ i classe e nomi)

È la prima volta oppure è accaduto altre volte? prima volta altre volte

Eri da solo o c'erano testimoni? da solo con testimoni

Chi erano i testimoni? (scrivere i nomi e le classi)

Ne hai parlato con qualcuno? sì no

Con chi?

Gli episodi si ripetono ancora? Se sì quando è stata l'ultima volta?

Data _____

L'insegnante
